

Avv. Marco Lo Giudice
Studio legale Lo Giudice
Via Garzilli, 26 Palermo

Avv. Luigi Serino
Studio Legale Romano
Via Valadier, 43 Roma

TRIBUNALE DI SALERNO - SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

PER

La sig.ra **Sacco Angelina** (SCCNLN73S44A783W) nata a Benevento il 4 novembre 1973 e residente in Moiano (BN) alla Piazza S. Pietro n. 40, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti Marco Lo Giudice (LGDMRC84D30G273U) e Luigi SERINO (SRNLGU84A04A783E) che la rappresentano e difendono per mandato reso in calce al presente atto, i quali dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: luigiserino@puntopec.it marcologiudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 091/8778196.

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione** già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF:80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.

E NEI CONFRONTI

DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLA I E NELLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO, IN CUI LA RICORRENTE RISULTA ATTUALMENTE ISCRITTA IN II FASCIA DELLE GPS (CLASSE DI CONCORSO A-15 DISCIPLINE SANITARIE; A-31 SCIENZE DEGLI ALIMENTI; B-19 LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITÀ ALBERGHIERA), ATTUALMENTE EFFICACI CHE, IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE RICORSO, SAREBBERO SCAVALCATI IN GRADUATORIA E NEL PUNTEGGIO DALLA RICORRENTE.

OGGETTO: INSERIMENTO NELLE GPS DI PRIMA FASCIA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. Con Ordinanza n. 60/2020 (all. 1) recante *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999,*



- n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo il Ministero dell'Istruzione disciplinava, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*
2. L'art. 3 della citata Ordinanza stabiliva la costituzione, in ciascuna provincia, delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS) finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze.
 3. Le GPS - distinte in prima e seconda fascia - venivano costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentavano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate.
 4. L'art. 3 co. 6 dell'O.M. n. 60/2020 disciplinava le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
 5. In particolare affermava quanto segue: *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.*
 6. La ricorrente, con domanda protocollata il 04.08.2020, presentava domanda di inserimento



nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche relative alla Provincia di Salerno (all. 2).

7. In particolare presentava domanda per l'inserimento nelle seguenti classi di concorso:
 - Laboratori di servizi di ricettività alberghiera (B-19) - Posto comune
 - Discipline Sanitarie (A-15) - Posto comune
 - Scienze degli Alimenti (A-31) - Posto comune
8. La ricorrente è, infatti, in possesso dei titoli di studio necessari per accedere all'insegnamento nelle richiamate classi di concorso avendo conseguito nell'a.s. 1991/1992 il Diploma di Maturità Operatore Turistico presso l'I.S.S. "Aldo Moro" di Montesarchio (titolo idoneo all'insegnamento nella classe di concorso B-19 ai sensi del DPR 19/2016 regolamento recante razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso) nonché la laurea Magistrale in Farmacia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'a.s. 1997/1998 (titolo idoneo all'insegnamento nella classe di concorso A-15 e A-31 ai sensi del DPR 19/2016 regolamento recante razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso).
9. Nel corso della carriera universitaria la ricorrente ha anche svolto il percorso formativo docenti (ai sensi del D.M. 616/2017) e ha conseguito, presso l'università E-Campus, l'attestato finale per i 24 CFU per l'insegnamento, riportando le seguenti votazioni nelle discipline:
Psicologia 29/30
Antropologia 30/30
Pedagogia generale e sociale 30/30
Metodologie e Tecnologie didattiche 30/30
10. Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dalla ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017.
11. Sulla base dei predetti titoli, come detto, nell'agosto 2020, ha presentato domanda, utilizzando l'apposita sezione dedicata di "Istanze on line", al fine di ottenere l'inserimento nelle GPS della provincia di Salerno, valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10.7.2020.
12. In particolare la stessa, in virtù dei propri titoli di studio e culturali ed in considerazione di quanto imposto dalla normativa di settore, che ha limitato l'accesso alla prima fascia delle GPS solamente ai docenti in possesso del tradizionale titolo di abilitazione all'insegnamento, è stata inserita nelle GPS II fascia della provincia di Salerno per la classi



B-19; A-15 e A-31.

13. In data 06.08.2021 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno pubblicava le GPS aggiornate in cui la ricorrente risulta inserita in II fascia delle GPS per la Scuola Secondaria di Secondo Grado nelle seguenti posizioni e con il seguente punteggio:

B-19 posizione n. 70 punti 26

A-15 posizione n. 291 punti 29,50

A-31 posizione n. 572 punti 29,50

14. Orbene, in virtù della normativa primaria vigente, deve considerarsi illegittimo l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all'O.M. 60/2020 secondo il quale, solo coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione acquisito tramite il vecchio sistema (PAS, TFA, SISS) ormai non più esistente, hanno diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia, operando così una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della ricorrente - limitandone gravemente le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato nella scuola statale - che, pur essendo in possesso dei titoli di studio e dei 24 CFU è stata ingiustamente collocata in seconda fascia delle GPS.
15. Posto quanto sopra, la ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Diploma/Laurea e 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS, propone il presente ricorso che affida ai seguenti motivi.

MOTIVI DI DIRITTO

MOTIVO I

ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 3 DELL'O.M. 60/2020 PER CONTRASTO CON IL D.LGS. N. 59/2017 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE IL POSSESSO CONGIUNTO DEL TITOLO DI STUDIO E DEI 24 CFU COME REQUISITO VALIDO PER L'INSERIMENTO NELLA I FASCIA DELLE GPS

L'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.lgs. 59/2017: *'a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione*



all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità'.

In conformità alla legge delega, il D.lgs. 59/2017 ha individuato, quale titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, non solo l'abilitazione vecchio sistema (PAS, TFA, SISS....) ma anche, alternativamente, la laurea/diploma col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD, statuendo, così la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea o diploma/ 24 CFU.

Così recita l'art. 5 della richiamata norma recante *Requisiti di accesso*:

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.

4. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla



durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.

Quest'ultima disposizione normativa ha, pertanto, modificato le regole di reclutamento degli insegnanti, laddove ha introdotto l'obbligo del conseguimento dei 24 Cfu in specifici settori scientifici e disciplinari (SSD), che, congiuntamente ad un diploma o titolo di laurea, consentono di partecipare ai concorsi riservati ai docenti abilitati;

Scompare, dunque, il riferimento all'abilitazione, la quale viene sostituita dal requisito del titolo di studio congiunto con il conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

Orbene, proprio tali requisiti sono stati esplicitamente previsti nelle due procedure concorsuali recentemente bandite: La prima, straordinaria, introdotta con il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, c.d. «Salva precari», convertito con modificazioni dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante: *«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»* (indetta con Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020) e riservata ai docenti che presentino i seguenti requisiti: titolo di studio valido per accedere all'insegnamento; 3 anni di servizio negli ultimi 8 nelle scuole statali su posto comune o sul sostegno. La seconda, ordinaria, disposta dal Decreto dipartimentale n. 499 del 21/04/2020, il quale all'art. 3 così recita : ***“ Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; i 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti***

Dunque, è evidente come i titoli validi per poter concorrere al ruolo sono alternativamente l'abilitazione all'insegnamento su specifica classe di concorso, il possesso di servizio specifico, “oppure il conseguimento del titolo di studio relativo all'insegnamento per la specifica classe di concorso, congiuntamente ai 24 CFU.



Pertanto, il possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU è considerato equivalente, per espressa previsione legislativa, all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), b) e c) ovvero per i posti relativi posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le materie di insegnamento tecnico-pratico e per i posti di sostegno.

Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati/diplomati ITP in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione.

Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione.

Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa' (Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22 gennaio 2020 – Dott. Delio Cammarosano).

Infatti, i 24 CFU costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento.

Si tratta di un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell'assunzione di quelle relevantissime responsabilità che ricorda anche la Corte Costituzionale, sent. 2019 n. 130

Non si comprende, pertanto, come mai il possesso di tali titoli non sia considerato sufficiente ed idoneo per l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS. Graduatorie che, si ribadisce, sono elenchi di aspiranti docenti utilizzati per assegnare supplenze annuali o temporanee, comprese quelle per posti divenuti vacanti dopo il 31 dicembre.

La distinzione tra le diverse fasce deriva proprio dal possesso o meno di abilitazione degli aspiranti insegnanti.

Dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative emerge, quindi, in modo palese ed incontrovertibile come la comparazione dei titoli che il Legislatore ha inteso effettuare sia la seguente:

- *“il titolo di accesso al concorso è l'abilitazione, acquisita mediante specifici percorsi universitari (SSIS, TFA, PAS); - il legislatore delegato nel 2017 “ha ampliato e ridefinito il concetto di abilitazione” (prevista dalla L.107/2015), riconducendo nel suo alveo il possesso del diploma e della laurea magistrale congiuntamente ai 24 Cfu, di cui al DM 616/2017;*
- il Decreto Dipartimentale n. 499 del 21/04/2020 ha concluso l'iter di identificazione della



qualificazione didattico-abilitativo nel momento in cui, - ammettendo a partecipare al concorso ordinario i laureati in possesso dei 24 Cfu e i diplomati ITP-, considera l'abilitazione, il diploma ITP, la laurea + 24 Cfu sostanzialmente equivalenti.

- Per completezza, si rammenta che il Ministero dell'Istruzione, con il DM 95/2020 ha disciplinato la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno (TFA) rinviando, per la determinazione dei requisiti, al DM 92/2019, il quale, a sua volta, ha statuito che per accedere ai suddetti corsi per la Scuola Secondaria di I e II grado non è più obbligatoria l'abilitazione specifica sulla classe di concorso, essendo sufficiente il possesso di un titolo di laurea e i 24 Cfu in discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. In altri termini, il MIUR ha in tal modo riconosciuto il valore abilitante del diploma e della laurea unitamente ai 24 Cfu.

Ne consegue che il concetto di abilitazione, finora intesa come superamento dei percorsi TFA, PAS E SSIS, è stato ridefinito nel conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

Tuttavia, se, da un lato, il possesso dei 24 Cfu permetterebbe alla ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati, dall'altro, paradossalmente, non le consente di essere inserita nella prima fascia delle GPS.

L'art. 3 della Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 ha stabilito la costituzione, in ciascuna provincia, delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS) finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze.

Le GPS - distinte in prima e seconda fascia – sono state costituite costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, hanno presentato la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate.

L'art. 3 co. 6 dell'O.M. n. 60/2020 ha disciplinato le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare ha affermato quanto segue:

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione



specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Quindi riassuntivamente, sulla base della suddetta O.M. n. 60 del 10.7.2020 Possono comparire nelle GPS

a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, Siss..)

b) in seconda fascia i docenti:

- in possesso di laurea valida per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado ai sensi della tabella A di cui al DPR 19/2016 o diploma valido per l'insegnamento delle materie tecnico-pretiche di cui alla tabella B del DPR 19/2016 + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche

- in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017).

- con precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU)

Nonostante il superiore dato normativo, il Ministero considera il possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea/diploma titoli validi solo per l'accesso alla II fascia delle GPS, non riconoscendo ad essi erroneamente ed illegittimamente valore abilitante.

Secondo il DPR 19/2016 costituisce titolo per l'insegnamento per la classe di concorso B-19 il diploma di Operatore Turistico mentre costituisce titolo per l'insegnamento per le classi di concorso A-15 e A-31 la Laurea Magistrale in Farmacia. La ricorrente, come visto, ha poi acquisito i 24 CFU in materie psico-antro-pedagogiche.

La ricorrente, dunque, pur possedendo i titoli che le consentono la partecipazione al concorso e che la qualificano come docente abilitata all'insegnamento, non ha potuto inserirsi nella prima fascia delle GPS, stante la preclusione contenuta nell'art. 3 dell'OM n. 60/2020 che le consente solo l'inserimento in II fascia.

Le circostanze sopra descritte, dunque, determinano l'impossibilità per la ricorrente di prestare servizio nella provincia di suo interesse (Salerno), in quanto viene scavalcata in graduatoria da tutti



i docenti collocati utilmente prima di essa nella fascia superiore, sebbene, lo si ribadisce, la medesima sia in possesso di titolo avente un indubbio valore abilitante.

Alla luce di quanto sopra, operando come se non fossero intervenute la L. 107/2015 ed il D.Lgs. 59/2017, il Ministero ha equiparato il possesso dei 24 CFU al precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto (ammissibile con il solo titolo di studio e senza il possesso di ulteriori titoli di servizio o culturali), determinando così la totale mortificazione dei 24 CFU conseguiti.

Vieppiù, occorre evidenziare un ulteriore grave contraddizione nell'operato dell'amministrazione scolastica. Infatti, il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019, inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu. In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu. La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur ne esclude l'inserimento nella 1° fascia delle GPS.

Orbene, la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, ha chiarito che il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu conferisce agli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo come dimostrato dal fatto che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore come si evince dalla lettura in combinato disposto dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017.

A tal proposito è possibile richiamare tra le tante la sentenza del tribunale di La Spezia n. 35/2020 secondo la quale: *“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l'abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusio-ne; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).* Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it). Se, infatti, per legge il



possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)].” (Si veda anche la giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo: Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord).

Orbene la circostanza che la ricorrente possa partecipare ai concorsi riservati agli abilitati ma non possa accedere alle graduatorie riservate ai docenti abilitati, configura una evidente disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, che solo una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento consente di escludere. Infatti, il legislatore di cui alla legge 107/2015, ha inteso affermare, *expressis verbis*, che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..”* Il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha indicato cosa deve intendersi per titolo di abilitazione previsto dalla L. 107/2015, affermando che *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..”*

Quindi, avendo la normativa di rango primario equiparato l’abilitazione all’insegnamento con i 24 Cfu, non può revocarsi in dubbio che la ricorrente, in possesso del diploma dei titoli di studio per l’insegnamento delle proprie classi di concorso e dei 24 Cfu vanta, un titolo dal valore abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In merito a ciò, si richiama un precedente recente del tribunale di Messina, ordinanza del 22.12.2020, giudice dott.ssa g. Bellino, che sul punto statuisce *“ Dal combinato disposto di queste*



norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di I fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza. E' pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicchè il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario. E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento."

Si veda anche la sentenza del Tribunale di Napoli, nella quale si fa riferimento ad un elemento



importante, **vale a dire la mancata attivazione da parte del MIUR di percorsi di abilitazione all'insegnamento.** In essa si legge: *“stante l'assenza di attivazione di percorsi ordinari ed ordinamentali di abilitazione, il termine “abilitazione” all'insegnamento, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere inteso – per tutte le classi di concorso in cui detti percorsi non siano stati istituiti – nel senso dell'equivalenza semantica con il termine idoneità.”* Ed ancora: In aggiunta ai sopra indicati titoli, la ricorrente ha conseguito i 24 CFU. Come si legge nella sentenza, tali crediti rappresentano il nuovo titolo di abilitazione e, di conseguenza, il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti. *“L'abilitazione è quindi equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali: essendo tali procedure solo riservate ai docenti abilitati all'insegnamento non si comprende la ragione per escludere, dalle graduatorie di seconda fascia i docenti abilitati che possono partecipare ai concorsi riservati.”*

Appare allora chiaro la necessità di riconoscere a tutti i docenti tale diritto: l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Scolastiche Provinciali.

MOTIVO II

VIOLAZIONE D.M. N. 92/2019

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi come si evince anche dalla semplice lettura delle norme intervenute in materia, anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019. L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, *“Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249”* ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”*. Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado,*



sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”

Quindi il D.M. 249 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati. Il Ministero dell’Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all’articolo 3, rubricato *"Requisiti di ammissione e articolazione del percorso"*, quanto segue: *"... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ..."* Il Decreto Legislativo 59/2017, all’articolo 5 (già più volte richiamato) statuisce quanto segue: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."*

Dunque il Ministero dell’istruzione con il D.M. 92/2019 secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa, consente la partecipazione al Tfa sostegno, anche dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu, attribuendone valore abilitante. Il sillogismo che ne scaturisce non consente che una sola conclusione: a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati; b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu. Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l’inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

Si richiama la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019, che ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, evidenziando nelle motivazioni della sentenza quanto segue: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi*



universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 5/12017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...".

Anche il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: "... la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost."

MOTIVO III

VIOLAZIONE DIRETTIVE 2005/36/CE, 2013/55/UE RECEPITE CON IL D.LGS. 206/2007

Il titolo di abilitazione "vecchio sistema", si appalesa tra l'altro contrario alla disciplina europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d abilitative previste dalla normativa scolastica del nostro Paese sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi" al ruolo.



Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come si evince dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono insistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la assoluta irrilevanza della cd "abilitazione all'insegnamento".

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro particolare chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che tali titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Sul punto si richiama ancora la recente pronuncia del tribunale di Cassino (si veda sopra) secondo la quale *“La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le*



procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, » definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ... " .

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, confortata dai numerosi precedenti della giurisprudenza pronunciatisi in materia, non potrà che riconoscersi valore abilitante ai titoli di studio in possesso della ricorrente congiuntamente ai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, e conseguentemente il diritto della stessa ad essere inserita nella I fascia delle GPS della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Salerno, per le seguenti classi di concorso secondo il punteggio spettante e maturato:



- Laboratori di servizi di ricettività alberghiera (B-19) - Posto comune
- Discipline Sanitarie (A-15) - Posto comune
- Scienze degli Alimenti (A-31) - Posto comune

Sul punto si sottolinea come il superamento di esami universitari in specifici settori disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche) ha permesso alla ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente nonché di acquisire, senza ombra di dubbio, un bagaglio di conoscenze e di competenze idoneo per l'esercizio della professione docente.

Tali 24 Crediti formativi non possono non avere valore abilitante, alla luce della ridefinizione del concetto di abilitazione effettuata dalla normativa sopra menzionata. Un'interpretazione della normativa che consente a chi è in possesso dei 24 Cfu la partecipazione ai concorsi riservati agli abilitati ma non l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda delle GI, integra una disparità di trattamento tra docenti con eguale qualificazione professionale e conseguente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Al contrario una interpretazione costituzionalmente orientata in virtù della quale l'aver acquisito i 24 Cfu permetta l'accesso nella seconda fascia non determina alcuna discordanza con la normativa primaria.

CONCLUSIONI

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre a codesto Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia così provvedere:

- Accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione di ogni disposizione incompatibile con il diritto invocato, in quanto illegittima, che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale in Farmacia e dai 24 CFU prescritti dalla normativa di settore ai fini dell'insegnamento per le classi di concorso A-15 e A-31;
- Accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione di ogni disposizione incompatibile con il diritto invocato, in quanto illegittima, che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma di Operatore Turistico e dai 24 CFU prescritti dalla normativa di settore ai fini dell'insegnamento per la classe di concorso B-19;



- Per l'effetto, previa disapplicazione dell'Ordinanza n. 60 del 10.07.2020 nonchè dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria II grado, classi di concorso A-1548 e A-31 e B-19, pubblicate da ultimo in data 06.09.2021 sul sito web istituzionale dell'U.S.P. di Salerno, valide per gli aa.ss. 2020-2022, nella posizione spettante secondo il punteggio maturato, come da normativa vigente,
- Condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice, nella qualità di procuratori e difensori di parte ricorrente

PREMESSO CHE

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nelle vigenti GPS gestite dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno;
ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle citate GPS, per le classi di concorso A-15; A-31. B-19;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax , ai sensi dell'art. 151 c.p.c .;



il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

tale notificazione è stata disposta più volte anche dai giudici amministrativi, oltre che dal giudice ordinario, in controversie analoghe a quelle per cui è causa e con altro numero di controinteressati, come è agevolmente riscontrabile consultando il seguente sito del convenuto Ministero.

I

Tutto ciò premesso e rilevato i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GPS valide per la provincia di Salerno, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di tutte le parti ricorrenti e indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) gli estremi degli atti impugnati ed il testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come tutti i docenti iscritti nella I e nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze dell'ambito territoriale della provincia di Salerno, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta in II fascia delle GPS (classe di concorso A-15 discipline sanitarie; A-31 scienze degli alimenti; B-19 laboratori di servizi di ricettività



alberghiera), attualmente efficaci che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente..

PRODUZIONI

1. Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
2. Domanda di inserimento nelle GPS;
3. Titolo di studio - diploma operatore turistico;
4. Titolo di studio - Laurea Magistrale in Farmacia;
5. Titolo di studio - esami materie psico-pedagogiche;
6. DPR n. 19/2016;
7. DM 616/2017;
8. Nota pubblicazione GPS 06.08.2021;
9. GPS provincia di Salerno Secondaria Secondo Grado I fascia
10. GPS provincia di Salerno Secondaria Secondo Grado II fascia
11. CCNL Scuola 2006/2009;
12. CCNL Scuola 19.04.2018;
13. Sentenza Tribunale di Avezzano n. 253/2021
14. Sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 777/2020
15. Ordinanza Tribunale di Messina n. 89/2021

DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che l'istante, trattandosi di giudizio che attiene alla materia di PUBBLICO IMPIEGO, è ESENTATA DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, poiché essa è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. mod. (cfr. autocertificazione allegata).

Benevento, 22.04.2022

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

